

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 144/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Silvano Di Salvo Presidente

Eugenio Musumeci Consigliere

Eugenio Madeo I Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G28416 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

- **Carmela Pinto**, nata a Bitonto (BA) il 19 febbraio 1954 e residente a Como, via Luigi Einaudi, n. 4, C.F. PNTCML54B59A893J, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Anania con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Brera, n. 16;
- **Stefano Candiani**, nato a Busto Arsizio l'11 dicembre 1971 e residente in Tradate (VA), via Don Sturzo, n. 3, C.F. CNDSFN71T11B300H;
- **Davide Fratus**, nato a Varese il 4 marzo 1977 e residente in Tradate (VA), via Dei Cappuccini, n. 10, C.F. FRTDVD77C04L682H;
- **Sergio Stevenazzi**, nato a Tradate il 21 ottobre 1950 ed ivi residente in via Roma, n. 8/A, C.F. STVSRG50R21L319G;

- **Filippo Renna**, nato a Rutigliano (BA) il 1° marzo 1933 e residente in Tradate (VA), via San Francesco, n. 7, C.F. RNNFPP33C01H643I;
- **Vito Pipolo**, nato ad Altavilla Silentina (SA) il 20 agosto 1953 e residente in Lonate Ceppino (VA), via Guido D'Arezzo, n. 7, C.F. PPLVTI53M20A230H;
- **Giuseppe Bonasso**, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 10 ottobre 1952 e residente in Tradate (VA), via Gorizia, n. 29, C.F. BNSGPP52M10H919E;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Fantigrossi con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Corso Italia, n. 7;

- **Fabio Bascialla**, nato a Tradate il 22 aprile 1974 ed ivi residente in via Palmiro Togliatti, n. 4, C.F. BSCFBA74D22L319Z, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Thomas Mambrini e Giulio Pezzotta con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Milano, via G.B. Pergolesi, n. 8;
- **Gianluigi Candiani**, nato a Tradate (VA) il 27 maggio 1941 ed ivi residente in via Virgilio Marone, n. 19, C.F. CNDGLG41E27L319P;
- **Fernando Morbi**, nato a Tradate (VA) il 1° ottobre 1956 ed residente in via Sabotino, n. 24, C.F. MRBFNN56R01L319K;
- **Fabio Tonazzo**, nato a Tradate (VA) il 24 gennaio 1979 ed ivi residente in via Monte S. Martino, n. 21, C.F. TNZFBA79A25L319H;
- **Danilo D'Arcangelo**, nato a Tradate il 7 gennaio 1965 ed ivi residente in via Goffredo Mameli, n. 43, C.F. DRCDNL65A07L319L;
- **Massimo Tagliabue**, nato a Tradate il 21 luglio 1953 ed ivi residente in via Monte S. Michele, n. 16, C.F. TGLMSM53L21L319S;
- **Gianni Zambon**, nato a Tradate il 5 luglio 1950 ed ivi residente in via Delle Primule, n. 1/A, C.F. ZMBGNN50L05L319O;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Thomas Mambrini con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via G.B. Pergolesi, n. 8;

- **Livio Bianchi**, nato a Bizzarone (CO) il 14 gennaio 1944 e deceduto a Tradate il 22 maggio 2016;
- **Gianfranco Crosta**, nato a Tradate (VA) il 7 novembre 1955 ed ivi residente in via Beethoven, n. 15, C.F. CRSGFR55S07L319B;
- **Mario Clerici**, nato a Tradate (VA) il 7 giugno 1970 ed ivi residente in via Tito Speri, n. 3, C.F. CLRMRA70H07L319F;
- **Marco Brambilla**, nato a Tradate (VA) il 24 gennaio 1983 ed ivi residente in via Giuseppe Albini, n. 4, C.F. BRMMRC83A24L319B;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Baroffio del Foro di Varese con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Giacomo Gori in Milano, via San Giovanni Sul Muro, n. 18;

- **Bruno Basile**, nato a Montella (AV) il 27 aprile 1939 e residente in Tradate (VA), via Monte Nero, n. 31, C.F. BSLBRN39D27F546T;
- **Rosario Tramontana**, nato a Paternò (CT) il 25 ottobre 1957 e residente in Tradate, Corso Bernacchi, n. 44, C.F. TRMRSR57R25G371C;
- **Cesare Crespi**, nato a legnano (MI) il 17 novembre 1937 e residente in Tradate (VA), via Crocifisso, n. 40, C.F. CRSCSR37S17E514G;

tutti non rappresentati e difesi nel presente giudizio.

VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 6 luglio 2016, il Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Napoli, l'Avvocato Riccardo Anania per la Pinto, l'Avvocato Umberto Fantigrossi per i convenuti Stefano Candiani, Fratus, Stevenazzi, Renna, Pipolo, Bonassi e Crespi, l'Avvocato Thomas Mambrini per i convenuti Gianluigi Candiani, Bascialla, Morbi, Tonazzo, Tagliabue, D'Arcangelo e Zambon ed infine l'Avv. Enrico Baroffio per i convenuti Crosta, Bianchi, Brambilla e Clerici.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 22 dicembre 2015, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Tradate, del complessivo danno erariale, arrecato con condotte ritenute dolose, pari ad euro 20.934,28 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Nello specifico, il Pipolo è stato chiamato a risarcire in solido con i restanti convenuti, solo l'importo di euro 14.031,88 (pari alla quota di danno a lui imputabile per aver espresso voto favorevole nelle sole delibere di Giunta Comunale nn. 100 e 176 del 2010).

Dall'atto di citazione emerge quanto segue: in data 3 febbraio 2015 la Procura riceveva notizia di danno specifica e concreta avente ad oggetto "... *l'adozione di condotte discriminatorie da parte del Comune di Tradate nei confronti di stranieri residenti, concretizzatesi nell'emanazione di atti discriminatori forieri di pregiudizio patrimoniale per l'ente locale a seguito di*

soccombenza giudiziale della Civica Amministrazione” (doc. n. 1 del fascicolo della Procura).

Tali fatti, precisano poi i Requiranti, *“... avevano trovato, inoltre, ampio riscontro sulla stampa locale nazionale” (doc. n. 2 del fascicolo della Procura).*

Di conseguenza, in esito alla istruttoria poi posta in essere la Procura precisa che il Comune di Tradate con nota del 16 aprile 2015 trasmetteva la documentazione richiesta tra cui la deliberazione n. 55 del 28 settembre 2007 *“... con cui il Consiglio Comunale di Tradate – munita del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale quale responsabile del servizio – aveva adottato il regolamento approvazione criteri e modalità per l'erogazione del bonus bebè” (doc. n. 3, all. n. 1 del fascicolo della Procura).*

In particolare in tale delibera veniva disposto, tra le altre cose, che *“... può beneficiare del bonus bebè uno dei genitori dei bambini sopra menzionati, nel caso in cui siano rispettati i seguenti requisiti per i genitori: a) Cittadinanza italiana per entrambi i genitori; b) Residenza di almeno uno dei genitori nel Comune di Tradate da non meno di cinque anni ...”.*

Sul punto la Procura precisa anche che *“... siffatta deliberazione era stata assunta su proposta dell'Assessore Davide Fratus, a seguito di un acceso dibattito in Consiglio comunale in cui svariati consiglieri avevano evidenziato l'illegittimità anche costituzionale dei criteri adottati” (cit. doc. n. 3, all. n. 1 del fascicolo della Procura).*

I Requiranti hanno poi evidenziato che *“con ricorso depositato in data 3.6.2010 le associazioni ASGI ..., APN ... e FARSI PROSSIMO ... avevano evocato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano...”* l'Amministrazione comunale *“... per accertare e dichiarare il carattere discriminatorio tenuto dal*

Comune con la delibera ... ” sopra richiamata (doc. n. 3, all. n. 3 del fascicolo della Procura).

Nello specifico la Procura per meglio evidenziare la natura discriminatoria del provvedimento in esame ha richiamato e sostanzialmente riprodotto le articolate e diffuse osservazioni in diritto già espresse nel menzionato ricorso dalle associazioni sopra menzionate ed in sintesi facendo riferimento:

- ai precedenti giurisprudenziali in tema di esclusione degli stranieri da benefici assistenziali;
- alla peculiare connotazione etnica e razziale del provvedimento;
- al principio di parità di trattamento e alla normativa di riferimento;
- alla sussistenza di una discriminazione per nazionalità, etnia e razza.

In seguito al menzionato ricorso il Comune di Tradate si era poi costituito in giudizio, così come deciso dalla delibera di Giunta Comunale n. 100 del 17 giugno 2010 sempre adottata previo parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio (cit. doc. n. 3, all. n. 3 del fascicolo della Procura).

Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso più volte citato con ordinanza depositata in data 26 luglio 2010 accertando quindi la natura discriminatoria della delibera impugnata “... *atteso che essa prevedeva tra i requisiti necessari, oltre alla residenza di almeno uno dei genitori nel Comune di Tradate da non meno di cinque anni, anche il requisito della cittadinanza italiana di entrambi i genitori*” e “... *censurando la palese violazione dell’articolo 43 del decreto legislativo 215/2003, attuativo della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica*”.

Pertanto, in conseguenza della soccombenza in giudizio, le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, venivano poste a carico del Comune di Tradate.

Successivamente, avverso tale ordinanza sempre il Comune di Tradate “... *interponeva reclamo, deliberato con atto di Giunta comunale n. 133 del 9.8.2010 e corredato dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio*” (doc. n. 3, all. n. 4 del fascicolo della Procura).

Da ultimo, il Tribunale di Milano in composizione collegiale con ordinanza depositata in data 29 settembre 2010 “... *respingeva il gravame del comune, ed accoglieva il reclamo incidentale delle associazioni che chiedevano l’automatica estensione del beneficio economico a tutti i neonati che avessero almeno uno dei genitori residenti a Tradate da almeno 5 anni. ...*”.

Infine, ancora il Comune di Tradate “... *decideva di proporre ricorso in Cassazione avverso la condanna del Tribunale, a seguito di delibera di Giunta comunale n. 176 del 18.10.2010 previo parere favorevole di regolarità tecnica*” (doc. n. 3, all. n. 5 del fascicolo della Procura), poi dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9740/2012.

L’Amministrazione comunale era anche condannata dal Giudice di legittimità “... *al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 30,00 oltre € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali*” (cit. doc. n. 3, all. n. 5 del fascicolo della Procura).

In sintesi per i Requirenti “... *il complessivo esborso sostenuto dal Comune ammonta ad euro 20.934,28, oltre accessori dalle rispettive decorrenze*” e sarebbe costituito per euro 8.341,03 dagli importi che l’Amministrazione Comunale ha dovuto corrispondere in favore delle associazioni ricorrenti in

conseguenza delle descritte pronunce sfavorevoli e per euro 12.593,25 dagli oneri di difesa sostenuti della Civica Amministrazione.

A tal proposito, i Requirenti riportano nell'atto di citazione una dettagliata tabella riportante gli importi pagati nel tempo dal Comune di Tradate per le ragioni sopra esposte distintamente per singolo mandato di pagamento.

Al termine della richiamata attività istruttoria la Procura erariale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, notificava agli odierni convenuti specifico invito a dedurre (doc. n. 5 all. n. 25 del fascicolo della Procura).

Sempre la Procura riferisce poi che tutti gli odierni convenuti ad eccezione del Crespi hanno presentato deduzioni difensive sinteticamente riportate nell'atto di citazione (doc.ti da 26 a 45 del fascicolo della Procura).

Successivamente solo i Sig.ri Carmela Pinto e Stefano Candiani hanno chiesto altresì di essere anche sentiti personalmente.

L'audizione dei menzionati convenuti è avvenuta rispettivamente il 1° e 26 ottobre 2015 (doc.ti 46 e 47 del fascicolo della Procura).

Tanto precisato, non essendo le argomentazioni difensive risultate idonee a superare l'addebito di responsabilità sulla base delle evidenze istruttorie, la Procura ritiene esser stata raggiunta la piena prova della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti.

Tanto premesso, con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo i Requirenti precisano che è indiscutibile la *"... natura discriminatoria del regolamento adottato dal Consiglio comunale, consentano efficacemente di enucleare in questa sede la sussistenza di una condotta palesemente antiggiuridica ed illecita"* e che *"analoghe considerazioni valgono, poi, per gli*

organi che hanno concorso all'adozione delle delibere di Giunta con cui l'Amministrazione comunale ha resistito/agito in ben tre fasi di giudizio".

Inoltre, per la Procura per tali condotte "parimenti ne risponde anche la dott.ssa Carmela Pinto, quale organo burocratico, che vi ha concorso nella duplice veste di responsabile del servizio, che ha sistematicamente reso i quattro pareri favorevoli di regolarità tecnica, nonché di segretario comunale che ha partecipato alle quattro sedute degli organi collegiali senza giammai far constare alcuna illegittimità".

Di conseguenza per la Procura nel caso di specie si configurerebbe sia in capo agli organi politici, sia in capo all'organo burocratico l'elemento soggettivo del dolo ed in subordine della colpa grave "... attese le inescusabili plurime radicali violazioni di principi basilari dell'ordinamento da parte di tutti gli odierni convenuti".

Con riferimento poi al nesso causale i Requiranti hanno inteso affermare che "... appare incontestabile che la condotta degli odierni convenuti sia stato il fattore determinante dei predetti esborsi".

Pertanto per la Procura "... l'imputazione di responsabilità può essere ascritta per l'intero in via solidale nei confronti degli odierni convenuti tenuto conto ... dell'identico apporto causale delle condotte di ciascuno. È indubbio, infatti, che il regolamento approvato dal Consiglio comunale, su proposta dell'Assessore alle Finanze e con il sostegno del Sindaco con specifiche argomentazioni, così come le delibere di costituzione/azione in giudizio si configurano come una fattispecie unitaria in termini di finalità – e conseguenti effetti – discriminatori, costituendo la causa del danno erariale in contestazione".

In data 4 maggio 2016 si è costituita la Pinto che, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda in esame, ha preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa attorea atteso che *“... l’evento asseritamente dannoso è costituito dalla disciplina introdotta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28 settembre 2007 ...”* e che *“... l’effetto lesivo è qui integrato proprio dall’effetto (asseritamente) discriminatorio determinato dalla deliberazione consiliare”*.

Nel merito la difesa della convenuta ha precisato, sulla base di una valutazione da farsi necessariamente ex ante e non ex post, che *“la deliberazione consiliare del 2007 non appariva ... palesemente discriminatoria ai sensi del dell’art. 2 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215”*.

Ancora viene evidenziato che *“la decisione dell’Amministrazione di costituirsi in giudizio per rappresentare le ragioni che avevano dato luogo alla deliberazione consiliare del 2007 appariva, sempre con giudizio ex ante, invero doverosa e coerente”*.

In sintesi per la convenuta *“nel caso in esame, invece, non può affermarsi che si sia trattato di scelte arbitrarie e/o nell’assoluta consapevolezza della temerarietà della lite”*.

In particolare, per quanto riguarda la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 18 ottobre 2010, relativa al ricorso in Cassazione, la Pinto ha precisato che *“la stessa deliberazione ... prevedeva quindi un preliminare esame sull’ammissibilità del ricorso e solo in caso positivo si conferiva l’incarico per la redazione del ricorso”*.

Infine, con riferimento all’elemento soggettivo la difesa della convenuta ha affermato che *“dal dibattito durante la seduta del Consiglio Comunale non emergono elementi di assoluta certezza in ordine alla natura discriminatoria del*

Regolamento ...” e che il Consigliere Fratus ha invece evidenziato “... la diversa ratio del bonus bebè e la circostanza che l’Amministrazione avesse già programmato e sostenuto una spesa complessiva per le funzioni socio/assistenziali di oltre €. 2.500.000,00 a favore di cittadini bisognosi, incluso gli stranieri”.

In sintesi, la difesa della Pinto chiede:

- in via preliminare di accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per cui è causa e quindi dichiarare che nulla è dovuto dalla Pinto a qualsiasi titolo o ragione per i fatti oggetto di giudizio;
- nel merito di accertare l’infondatezza dell’azione risarcitoria proposta nei confronti della convenuta e quindi respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- in subordine, accettato il minor grado di responsabilità della Pinto, disporre la conseguente riduzione dell’addebito.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In data 4 maggio 2016 si sono costituiti per mezzo del medesimo difensore i convenuti Stefano Candiani, Fratus, Stevenazzi, Renna, Pipolo e Bonasso che dopo aver ricostruito in fatto la vicenda hanno evidenziato per prima cosa nel merito che la delibera “... intendeva realizzare un obiettivo politico, enunciato del resto come impegno di fronte agli elettori e riportato anche negli indirizzi di mandato approvati dal Consiglio Comunale, che gli amministratori, in palese buona fede e suffragati in questa convinzione dai pareri dei funzionari di carriera, ritenevano rientrare nelle proprie facoltà di rappresentanti del popolo liberamente eletti”.

Ancora, viene precisato che *“... la correlazione necessaria tra evento dannoso, ingiustizia del danno, nesso causale e dolo o colpa grave, viene qui stravolta in quanto non dalla delibera n. 55/2007 ... è conseguito il danno contestato, ma piuttosto dalle diverse ed ulteriori deliberazioni che hanno riguardato la difesa in giudizio di quella delibera”*.

In sostanza, per i convenuti *“nel caso di specie, l’Amministrazione ha dunque posto in essere una decisione equilibrata e ragionevole, tenuto conto delle proprie risorse finanziarie e nell’ottica di fornire un incentivo alla natalità territoriale, non un contributo assistenziale che, al contrario, non avrebbe tollerato la sussistenza dei requisiti di cittadinanza e residenza”*.

Per quanto poi riguarda le delibere relative alla difesa in giudizio del Comune di Tradate viene evidenziato che *“la semplice opinabilità del diritto fatto valere in giudizio e la conseguente prevedibilità del rigetto della domanda non costituiscono ... un presupposto sufficiente a determinare la responsabilità aggravata a carico del soccombente ...”*.

Con particolare riferimento al nesso di causalità, la difesa dei convenuti ha affermato che *“nella fattispecie in esame, il danno contestato dalla Procura è quello provocato unicamente dalla resistenza in giudizio del Comune di Tradate nelle tre fasi del contenzioso, e non quello derivante dall’approvazione della delibera poi considerata discriminatoria, la quale, appunto, non ha recato alcun pregiudizio né diretto né indiretto nei confronti del denaro pubblico comunale”*.

In ordine poi all’elemento soggettivo, la difesa ha precisato che *“se vi è stato errore in questa valutazione, si tratta certamente di un errore di diritto che può e deve rilevare come esimente della responsabilità per danno erariale ...”* e che *“... la scelta di riservare alle sole famiglie italiane il bonus bebè era*

giustificata non certo da intenti discriminatori, bensì dalla volontà di agevolare le nascite sul territorio attraverso un incentivo una tantum ritenuto legittimo, come si è visto, anche dalla Consulta, e dalla contestuale assenza di una giurisprudenza di merito pronunciata in senso sfavorevole”.

Inoltre, riguardo alla scelta di difesa nei tre gradi di giudizio i convenuti hanno inteso precisare che in primo grado ed in fase di reclamo la Giunta comunale “... aveva avuto rassicurazioni dal parere tecnico di legittimità, nonché dal parere legale dell’avvocato incaricato”, mentre in Cassazione il giudizio ha avuto esito negativo “... non in virtù di una palese irragionevolezza della domanda, ma poiché l’avvocato scelto dal Comune ha commesso un errore procedurale che ha inficiato l’intera azione”.

In sintesi, dunque la difesa dei convenuti chiede di:

- dichiarare inammissibile e comunque rigettare, per infondatezza e per assenza dei presupposti di legge, la domanda proposta dalla Procura attrice;
- per l’effetto, mandare assolti tutti i convenuti da qualunque addebito;
- in via estremamente gradata e salvo gravame, nell’esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l’addebito posto a carico dei convenuti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Sempre in data 4 maggio 2016 si sono costituiti per mezzo del medesimo difensore i convenuti Bascialla (solo per questi il difensore risulta essere oltre all’Avv. Mambrini anche l’Avvocato Pezzotta), Gianluigi Candiani, Morbi, Tonazzo, D’Arcangelo, Tagliabue e Zambon.

Preliminarmente, solo con riguardo al Bascialla, è stata eccepita l'inammissibilità dell'atto di citazione atteso che questi, nonostante avesse espressamente richiesto nelle proprie deduzioni difensive di essere sentito personalmente, non è stato mai convocato dalla Procura erariale.

Tanto precisato, la difesa con riguardo invece a tutti i convenuti, dopo aver brevemente ricostruito in fatto la vicenda in esame, ha inteso evidenziare il percorso logico che ha portato all'adozione della delibera n. 55/2007 da parte del Consiglio comunale e che *"... il Segretario Comunale, nella propria funzione di unico soggetto titolato ad ufficializzare la correttezza e conformità degli emanandi provvedimenti del Consiglio Comunale, presente anche durante la discussione del Consiglio Comunale, aveva dato parere favorevole di regolarità tecnica"* nonché che *"a seguito dell'impugnazione della delibera da parte di alcune associazioni la Giunta Comunale decideva di resistere in giudizio, senza ovviamente interessare il Consiglio Comunale della propria scelta"*.

Inoltre, viene altresì precisato che *"... prima ancora della formale notifica del provvedimento ad opera dei ricorrenti, il Consiglio Comunale, scrupolosamente, decideva di adottare la delibera n. 44 del 29.07.2010 con la quale sospendeva gli effetti della precedente delibera n. 55 del 28.09.2007, al fine di non arrecare alcun pregiudizio non solo ai destinatari della stessa ma anche, e soprattutto, all'Ente ..."* e che *"le successive scelte di proseguire nell'attività giudiziale contro le decisioni rese dal Tribunale di Milano furono di competenza esclusiva e diretta della Giunta Comunale e mai, in alcun passaggio, coinvolsero il Consiglio Comunale"*.

Con riferimento poi all'elemento soggettivo, la difesa dei convenuti evidenzia come questi in sede di adozione della contestata delibera fossero

assolutamente convinti che l'erogazione del bonus bebè nei termini oggi avversati dalla Procura non rientrasse nelle prestazioni ricadenti in ambito assistenziale, mutuando quindi il ragionamento fatto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 287 del 28 luglio 2004.

In ordine poi al nesso di causalità, la difesa ha affermato invece che il danno così come contestato dalla Procura deve essere unicamente collegata alla sola attività giudiziale svolta dal Comune.

Secondo i convenuti inoltre *“volendo ipotizzare un differente scenario, ove a seguito dell'impugnazione la Giunta non si fosse costituita, il Comune non avrebbe subito alcun danno, nonostante la presenza del regolamento che, pertanto, non può certo considerarsi, in termini giuridici, antecedente necessario e neppure concausa nella determinazione del danno patito dall'Ente nel caso che ci occupa”*.

Da ultimo, la difesa dei convenuti eccepisce l'intervenuta prescrizione del danno in contestazione atteso che *“l'adozione del regolamento si colloca in una data precisa, che è quella del 28.09.2007 e pertanto la successiva attività posta in essere dalla Procura nei confronti dei Consiglieri non può che essere stata irrimediabilmente compromessa dagli effetti della prescrizione che, nel caso di specie, produce i propri effetti decorsi cinque anni di fatti”*.

Infine, in via meramente subordinata la difesa chiede, in caso di accoglimento della domanda attorea, il ridimensionamento del danno patito dall'Amministrazione ai sensi dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, introdotto dall'art.3 della legge n. 639/1996, atteso che *“se fosse anche vero che i criteri posti a base del regolamento impugnato fossero stati discriminatori è altresì innegabile che gli stessi vennero posti dai Consiglieri con il precipuo*

scopo di ridurre il numero dei fruitori del beneficio così, di fatto, impedendo ad un certo numero di persone la richiesta e l'erogazione del contributo” e che “... appena venuti a conoscenza dell'esito del giudizio di primo grado, al fine di evitare che il provvedimento adottato “sforasse” le disponibilità a tal fine accantonate dagli uffici finanziari, i Consiglieri adottarono la delibera n. 44/2010 con la quale provvidero immediatamente a “congelare” gli effetti della precedente delibera n. 55/2007 ...”.

In estrema sintesi, la difesa dei convenuti chiede nel merito:

- in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione nei confronti dei convenuti;
- in via principale, il rigetto delle domande formulate dalla Procura Regionale in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo.

Infine, sempre in data 4 maggio 2016 si sono costituiti per mezzo del medesimo difensore i convenuti Bianchi, Crosta, Clerici e Brambilla evidenziando preliminarmente l'ammissibilità di costituzione congiunta con un unico difensore sul presupposto che *“... le posizioni degli odierni esponenti non si trovano in reciproco conflitto né attuale né potenziale ...”.*

Ancora preliminarmente, la difesa eccepisce la prescrizione della pretesa erariale atteso che *“... il termine quinquennale di prescrizione deve considerarsi spirato già al giugno 2015 ovvero, al più tardi, alla data del 26 luglio 2015”.* Ciò in considerazione del fatto che il momento della percezione del danno deve essere individuato *“... nella data di notificazione del ricorso cautelare avanti al Tribunale di Milano, risalente a momento anteriore al 17 giugno 2010 ... o, al*

più tardi, nella data della comunicazione telematica (26.7.10) della decisione del Tribunale di Milano ...”.

Con riferimento poi alla notizia di danno, la difesa chiede che *“... vengano chiarite le modalità di acquisizione sia per ragioni di formale chiarezza dell’iter procedurale ... sia perché la “notizia” in questione appare in realtà assumere i connotati di una segnalazione anonima”.*

Circa poi l’elemento soggettivo, la difesa dei convenuti ha evidenziato che spetta *“... agli Organi tecnici o amministrativi verificare la legittimità degli strumenti prescelti per il raggiungimento degli obiettivi medesimi”.* In sostanza per la difesa *“gli odierni esponenti non possedevano una formazione che consentisse loro di dubitare della legittimità dell’atto in delibera”* ed inoltre *“la giurisprudenza sul tema ... si è formata solo successivamente alla deliberazione; i convenuti non avevano gli strumenti necessari per farsi interpreti del diritto, sostituendosi all’Organo tecnico che aveva già fornito parere favorevole e alla Giunta proponente il provvedimento”.*

Ancora con riferimento al nesso causale, si è poi precisato che *“la decisione di resistere in giudizio per ben tre gradi, ovvero la decisione di omettere attività utili a rimuovere l’illegittimità ... della delibera, sono condotte che, di per sé ed in via esclusiva, hanno determinato gli obblighi patrimoniali oggi individuati quale danno erariale”.*

Infine, in subordine, i convenuti hanno evidenziato che l’eventuale imputazione di responsabilità erariale individuata nei propri confronti dovrà comunque subire la necessaria gradazione tenuto conto dei rispettivi ruoli nella formazione degli atti che hanno generato il contestato danno.

In sintesi, la difesa dei convenuti chiede:

- in via preliminare in rito, di rigettare la domanda attrice per i contestati inemendabili vizi della notizia di danno;
- in via preliminare, nel merito, di accogliere l'eccezione di prescrizione;
- sempre nel merito, di rigettare la domanda della Procura erariale;
- in via subordinata, nell'esercizio del potere riduttivo, di ridurre l'addebito posta a carico dei convenuti escludendo comunque la solidarietà fra gli stessi convenuti.

Nell'udienza del 25 maggio 2016 il Pubblico Ministero, ha preliminarmente chiesto la declaratoria di contumacia dei convenuti Basile e Tramontana. Ancora, sempre il Requirente, preso atto della costituzione in udienza del Crespi per mezzo dell'Avv. Fantigrossi, non si è altresì opposto al contestuale deposito della memoria difensiva in favore di quest'ultimo. Successivamente, il Pubblico Ministero ha ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate. In particolare, al fine di confutare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti del convenuto Bascialla in conseguenza della mancata audizione di quest'ultimo, nonostante l'esplicita richiesta fatta da questi nelle proprie deduzioni scritte, il Requirente ha inteso valorizzare, con puntuali richiami in proposito, giurisprudenza di questa Corte ed in via mediata della Corte di Cassazione, secondo cui l'atto di citazione sarebbe inammissibile solo nell'ipotesi in cui la mancata audizione determina un'effettiva violazione del diritto di difesa del convenuto. Circostanza, che ad avviso del Requirente, non si sarebbe verificata nel caso di specie in quanto, pur riconoscendo che la mancata audizione del Bascialla è stata determinata da una mera disfunzione dell'Ufficio della Procura, ciò non avrebbe comunque determinato una violazione del diritto di difesa di

quest'ultimo in considerazione delle articolate difese prodotte da questi successivamente all'invito a dedurre. Per quanto poi riguarda l'eccezione di prescrizione avanzata da tutti i difensori dei convenuti ad eccezione dell'Avv. Fantigrossi, il Requirente ha inteso precisare che il danno erariale non può considerarsi prescritto in quanto il *dies a quo* del termine prescrizione nel caso di specie deve decorrere dalle singole date dei vari mandati di pagamento connessi alle spese legali sostenute dal Comune. Nel merito, il Pubblico Ministero si è poi soffermato in particolare sul nesso di causalità e sull'elemento soggettivo sottolineandone gli aspetti salienti già presenti nell'atto di citazione. Successivamente, l'Avv. Anania ha in concreto esposto le argomentazioni difensive già esplicitate nella propria memoria precisando, in particolare, che il c.d. bonus bebè non rientra nell'alveo delle prestazioni sociali, bensì deve considerarsi come un mero premio alla natalità. In seguito, ha preso la parola l'Avv. Mambrini che nel ribadire quanto già descritto nella propria memoria difensiva si è nello specifico soffermato sull'obbligatorietà dell'audizione del convenuto quando, come nel caso di specie, questi ne abbia fatto esplicita richiesta nelle proprie deduzioni scritte. Da ultimo, l'Avv. Baroffio ha per prima cosa fatto presente che il Sig. Livio Bianchi, suo assistito nel giudizio in trattazione, risulta essere deceduto. A tal proposito, il Presidente ha subito chiesto evidenza documentale di quanto dichiarato dal difensore, il quale però non era in grado al momento di fornire idonea documentazione sul punto. Di conseguenza il Collegio, sentito il Pubblico Ministero, che si è riportato alle decisioni del Collegio, dopo una breve consultazione in Camera di consiglio, ha emesso ordinanza trascritta a verbale d'udienza con cui è stato dato termine all'Avv. Baroffio sino al 15 giugno 2016 per fornire idonea documentazione a

supporto di quanto dichiarato in udienza ed ha contestualmente rinviato la discussione del presente giudizio nell'udienza del 6 luglio 2016.

In data 1° giugno è pervenuto il certificato di morte del Sig. Livio Bianchi da cui risulta il decesso di questi a Tradate in data 22 maggio 2016.

Nell'udienza, su indicazione del Presidente, la discussione è ripresa dal punto in cui la stessa era stata sospesa nella precedente udienza, sicché ha preso la parola il Requirente, che, dopo aver chiesto l'estinzione del presente giudizio nei confronti del Sig. Bianchi, in conseguenza del decesso di quest'ultimo, ha poi rinviato a quanto già in precedenza illustrato. Successivamente, hanno preso la parola, in sequenza, l'Avv. Baroffio, l'Avv. Fantigrossi, l'Avv. Mambrini e l'Avv. Anania che hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni già esposte in memoria, e innanzi esposte, confermando le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Va in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti del Bianchi alla cui morte (in data 22 maggio 2016) è conseguita l'estinzione dell'azione.

Ancora deve dichiararsi la contumacia dei convenuti Basile e Tramontana, verificata la regolarità formale del contraddittorio instaurato.

Ciò premesso, il Collegio osserva che, nella fattispecie in esame, si verte in parte in tema di danno erariale diretto ed in parte nel cosiddetto danno erariale indiretto per i quali deve essere accertata la sussistenza di tutti gli elementi

essenziali costitutivi della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, così come disciplinati dalla vigente normativa in materia.

Tanto precisato, il Collegio deve preliminarmente scrutinare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avanzata dalla difesa dei convenuti Crosta, Bianchi, Brambilla e Clerici e basata sul fatto che l'azione erariale è scaturita da una segnalazione anonima.

Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che non risulta in alcun modo ostativo al valido avvio dell'attività istruttoria da parte della Procura erariale la circostanza che la notizia di danno abbia carattere anonimo, purché la stessa, sia, comunque, specifica e concreta.

A tal proposito va infatti precisato che, diversamente da quanto accade nell'ambito dei procedimenti penali (art. 333, comma 3° c.p.p.) manca nel sistema processuale giuscontabile un espresso divieto di utilizzo delle denunce anonime.

Ancora, deve evidenziarsi che non è nemmeno possibile considerare una *notitia damni* anonima come conseguentemente non specifica e concreta.

Ciò perché mentre il carattere apocrifo di una denuncia riguarda la sua provenienza, di contro la sua specificità e concretezza sono predicati che attengono al suo contenuto.

Ora nel caso di specie la denuncia di danno erariale ancorché anonima risulta oltremodo dettagliata e specifica (cfr. cit. all. n. 1 del fascicolo della Procura); di conseguenza l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata.

Ancora, sempre preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di prescrizione del danno erariale avanzata da tutte le difese ad eccezione della difesa Fantigrossi.

Sul punto, deve rilevarsi, diversamente da quanto argomentato da tali difese, che il *dies a quo* da cui far decorrere il termine prescrizione non può certo essere individuato nel momento in cui vi sarebbe stato l'evento lesivo imputabile al comportamento dei convenuti, ma solo in quello in cui la condotta *contra ius* abbia prodotto il danno avente i caratteri della certezza e della attualità.

Tali condizioni, nel caso di specie, si sono effettivamente realizzate solo con l'emissione da parte dell'Amministrazione comunale dei vari mandati di pagamento contestati dal Requirente (cfr. in proposito pag. 17 dell'atto di citazione).

Pertanto, come *dies a quo* del termine di prescrizione deve farsi riferimento alle rispettive date di emissione dei vari mandati di pagamento in contestazione (il mandato di pagamento più risalente risulta essere il n. 4637 in quanto è stato emesso in data 3 dicembre 2010).

Di conseguenza anche questa eccezione preliminare deve essere rigettata.

Da ultimo, sempre in via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione nei soli confronti del Bascialla, non essendo stato questi audito nonostante l'esplicita richiesta avanzata nelle proprie deduzioni difensive.

Al riguardo il Collegio, pur condividendo le articolate argomentazioni in punto di diritto offerte dalla Procura sia nell'udienza del 25 maggio 2016 che nell'odierna udienza, deve tuttavia precisare che nel caso di specie risulta un effettiva violazione del diritto di difesa del Bascialla.

Ciò perché nel caso in trattazione la mancata audizione di quest'ultimo, causata (come correttamente riconosciuto dallo stesso Requirente nell'udienza del 25 maggio 2016) da un mero disguido dell'Ufficio della Procura, ha

determinato in concreto un disequilibrio delle facoltà difensive tra chi come i convenuti Stefano Candiani e Carmela Pinto, nonostante le articolate deduzioni difensive mosse anche da questi a seguito dell'invito a dedurre, è stato comunque audito e chi come il Fabio Bascialla non ha avuto questa possibilità.

In sostanza, la violazione del diritto di difesa nel caso di specie trova la sua concreta evidenza non in termini assoluti ma relativi in quanto a parità di condizioni la Procura per errore e non per una matura valutazione prodromica in linea con quanto rappresentato nell'udienza del 25 maggio 2016 ha involontariamente determinato una disparità di trattamento che inevitabilmente incide appunto sul diritto di difesa del Bascialla.

Di conseguenza l'atto di citazione nei soli confronti del Bascialla deve considerarsi inammissibile (cfr., *in terminis*, Corte dei conti, Sezioni riunite, 16 febbraio 1998, n° 7/QM e giurisprudenza successiva conforme).

Inoltre, poiché, nella fattispecie, non si configura un'assoluzione nel merito, per la quale è imposta la liquidazione delle spese processuali, a termini dell'art. 3, comma 2 *bis*, del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.12.1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.5.1997, n. 135, così come autenticamente interpretati dall'art. 10 *bis*, comma 10 della L. 2.12.2005, n. 248, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese nei riguardi del predetto convenuto.

Nel merito, il Collegio deve rilevare che il rapporto di servizio esistente all'epoca dei fatti contestati fra gli odierni convenuti ed il Comune di Tradate non è in contestazione, dunque è pacificamente riconosciuto da tutte le parti in causa.

Con riferimento invece all'antigiuridicità delle condotte contestate risulta necessario prendere in considerazione distintamente la deliberazione n. 55 del 28 settembre 2007 del Consiglio comunale di Tradate dalle delibere della Giunta comunale nn. 100, 133 e 176 rispettivamente del 17 giugno, 9 agosto e 18 ottobre 2010.

Tanto precisato, con riferimento alla deliberazione n. 55 del 28 settembre 2007 del Consiglio comunale va rilevato che a fattor comune si condividono nella quasi totalità le approfondite argomentazioni espresse Tribunale di Milano - Sez. Lavoro con la già richiamata ordinanza del 27 luglio 2010, relativamente al generale carattere discriminatorio del provvedimento sopra menzionato ed in particolare la palese violazione dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 286/98, così come integralmente richiamato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 215/2003, attuativo della direttiva n. 43/2000 sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

In sostanza, non può non rilevarsi che gli aiuti economici oggetto della deliberazione in esame hanno determinato un'effettiva discriminazione fra la posizione del cittadino italiano e quella dello straniero (comunitario) sulla base anche del principio giurisprudenziale della Corte costituzionale richiamato nella sentenza n. 432/2005. Ciò perché, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, il provvedimento in esame ha violato il principio di uguaglianza direttamente riferito ai diritti inviolabili dell'uomo, atteso che il bonus bebè in questione sarebbe stato elargibile solo se entrambi i genitori fossero di cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda invece le delibere emesse dalla Giunta comunale (nn. 100, 133 e 176 rispettivamente del 17 giugno, 9 agosto e 18 ottobre 2010)

evidente risulta l'antigiuridicità delle condotte poste in essere dai componenti della Giunta consistente nell'aver deciso di resistere in ben tre fasi di giudizio.

Tanto precisato, deve evidenziarsi infine che la condotta antigiuridica della Pinto, nella duplice veste di Segretario Generale e Responsabile del Servizio del Comune di Tradate si è invece sostanziata nel non aver mai nulla obiettato sia nella delibera del Consiglio Comunale, sia nelle successive tre delibere della Giunta Comunale più volte menzionate.

Ora prima di passare all'esame degli altri elementi costitutivi la responsabilità amministrativa, deve precisarsi che nel caso di specie il Collegio condivide l'impostazione della Procura tesa all'individuazione di una fattispecie unitaria in cui la delibera del Consiglio Comunale che approvò il regolamento poi qualificato come palesemente discriminatorio in sede di contenzioso è stata la fonte d'innescio necessaria cui progressivamente si sono collegate le successive delibere di Giunta Comunale che hanno poi materialmente deciso di resistere nelle tre fasi del giudizio.

Passando ora ad esaminare il nesso di causalità fra la condotta degli odierni convenuti ed il danno erariale ad essi imputato, deve per prima cosa rilevarsi che lo stesso non può considerarsi interrotto per i componenti della Giunta comunale dall'adozione della successiva delibera n. 44 del 29 luglio 2010, in quanto tale delibera nel prendere sostanzialmente atto che "*... il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Tradate a rimuovere la delibera nella parte oggetto del ricorso*" procede quindi in via cautelativa alla sospensione dell'efficacia della delibera n. 55/2007, considerando però espressamente la possibilità di ricorrere in appello.

Dunque, nessun ravvedimento operoso delle proprie posizioni da parte dei componenti del Consiglio Comunale di Tradate anzi già in nuce si intravede la volontà poi perfezionata dai componenti della Giunta di procedere in giudizio anche in appello.

Ora, dovendo verificare la presenza di un nesso eziologico fra le condotte degli odierni convenuti e gli esborsi sostenuti dalla Civica Amministrazione nelle diverse fasi del giudizio deve evidenziarsi che per le motivazioni sopra addotte immediato risulta essere l'esistenza dello stesso nel primo grado e nella fase di reclamo, diversamente invece per il ricorso in Cassazione deve rilevarsi l'interruzione. Infatti, al di là delle valutazioni addotte dalla difesa della Pinto in ordine all'esistenza di un disciplinare di incarico, allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 176/2010 che prevedeva la redazione del ricorso solo in caso di praticabilità giuridica dello stesso, deve osservarsi che in questo caso la Corte di Cassazione ha sostanzialmente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per un c.d. *error in procedendo* posto in essere dalla difesa del Comune "... non essendo l'ordinanza resa su ricorso o il decreto della Corte d'appello reso su reclamo provvedimento definitivo con carattere decisivo ...".

Pertanto, tale accadimento risulta avere idonea efficienza causale, certamente non collegabile alle condotte degli odierni convenuti, nemmeno dello stesso Sindaco Stefano Candiani che se pur reso edotto delle strategie difensive, non può certo vedersi imputato un errore difensivo di natura procedurale.

Occorre ora valutare se le condotte finora descritte siano frutto di comportamenti dolosi o gravemente colposi che hanno prodotto danno all'erario comunale.

In proposito, si ritiene che il comportamento tenuto da tutti i convenuti nell'odierno giudizio sia particolarmente inescusabile e connotato da colpa grave, alla luce dell'inequivoca normativa di riferimento e della costante giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte formatasi in materia.

In particolare, ai convenuti nella loro qualità di Consiglieri Comunali o Assessori non è possibile attribuire una condotta dolosa. Ciò perché se tale volontà politica nel caso di specie ha determinato o a comunque contribuito a determinare l'emanazione dei provvedimenti in esame, andando al di là dei canoni (sindacabili in questa sede) di ragionevolezza e buona amministrazione, di certo la stessa non può essere presa come diretta equazione relativamente all'imputazione a questi del dolo c.d. erariale. In sostanza, necessita di elementi ulteriori la prova del dolo inteso appunto come precisa volontà di porre in essere un'azione dichiaratamente *contra legem* produttiva poi di conseguenze dannose per l'Erario.

Dall'altra parte però deve altresì evidenziarsi che nei confronti degli odierni convenuti non può considerarsi applicabile l'invocato istituto dell'esimente c.d. politica di cui al comma 1-ter dell'art. 1 della legge n. 20/94, in quanto come precisato più volte da diffusa giurisprudenza di questa Corte gli atti contestati rappresentano effettivamente l'esercizio di una competenza propria degli organi politici evocati in giudizio e non certo degli organi c.d. tecnici (cfr. su tutte Sez. Lombardia n. 177/2013).

Ancora, va rilevato che dalla trascrizione della discussione relativa al punto 4 dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di Tradate del 28 settembre 2007 è agevole riscontrare che già in quella sede erano stati evidenziati diversi profili di criticità in ordine alla concreta portata discriminatoria del regolamento poi

comunque adottato. In proposito, risulta d'impatto immediato la seguente affermazione del Sindaco Candiani *“sappiano comunque i cittadini di Tradate che c'è una parte del consiglio comunale che vuole il bonus bebè per chi è residente ed una parte che lo vuole per tutti, da rumeni ad arrivare a quelli che arrivano qui domani mattina ...”*.

Inoltre va rilevato altresì che proprio il fatto che i provvedimenti in esame siano in concreto di competenza propria degli organi amministrativi, unitamente all'indubbio significato politico di cui risultano portatori, induce a ritenere la condotta della Pinto nella sua veste di Segretario Generale e Responsabile del Servizio come connotata da colpa grave e non da dolo, sulla base anche di una valutazione del profilo psicologico di questi da effettuarsi necessariamente ex ante e non ex post.

Tuttavia, tale osservazione non esime dal fatto che le condotte di quest'ultima siano qualificabili comunque come gravemente colpose specie, in considerazione del fatto che in nessuno dei provvedimenti in esame sono mai stati formalizzati quei dubbi di legittimità che invece doverosamente dovevano essere rappresentati.

Da ultimo, con riguardo alla quantificazione del danno da imputarsi agli odierni convenuti, si osserva che lo stesso in ragione di quanto sopra precisato deve corrispondere alla sola somma degli esborsi patiti dalla Civica Amministrazione per il primo grado di giudizio ovvero euro 10.488,49 e a quelli per la fase del reclamo pari a complessivi euro 6.902,40.

In definitiva, quindi, il danno complessivo subito dal Comune di Tradate ammonta ad euro 17.390,89.

Infine, in ordine alla sua percentuale di imputazione ai singoli convenuti, trattandosi di responsabilità per colpa grave dunque di natura parziaria, deve rilevarsi che:

- ai convenuti componenti del Consiglio Comunale deve essere ascritta la quota del 20% avendo questi, come più volte precisato, deliberato il regolamento dichiarato poi discriminatorio da cui si è poi innestato tutto il successivo contenzioso;
- ai convenuti componenti della Giunta Comunale, nonché al Sindaco *pro tempore* deve essere addebitata la quota del 30% in quanto hanno in tutte le fasi del giudizio deliberato di resistere o di ricorrere in giudizio nonostante la palese natura discriminatoria del regolamento adottato dal Consiglio Comunale. Sul punto giova precisare che si è inteso imputare al Candiani (Sindaco) ed al Pipolo (Vice Sindaco) la medesima quota percentuale di danno al pari degli altri componenti della Giunta Comunale in quanto:
 - il primo ancorché assente durante la prima e la seconda delibera della Giunta Comunale di Tradate (nn. 100/2010 e 133/2010) era presente durante la riunione del Consiglio Comunale quando è stata deliberata l'adozione del regolamento illegittimo partecipando attivamente alla discussione come fra l'altro sopra ampiamente tratteggiato (cfr. verbale di trascrizione del punto 4 dell'O.d.G. del Consiglio Comunale di Tradate del 28 settembre 2007) ed ha poi partecipato nella veste di Presidente alla riunione della Giunta Comunale in cui si è da ultimo deliberato di “... ricorrere in Cassazione ...”. Tale ultima circostanza se non rileva ai fini dell'imputazione della quota di danno ascrivibile a tale fase del giudizio per le ragioni sopra esposte, certamente risulta significativa invece al fine di

meglio individuare l'effettiva partecipazione volitiva di ciascun convenuto alla verifica di tale fattispecie di danno unitaria ed a carattere progressivo;

- il secondo anche se assente quando fu deliberato di “... *ricorrere in appello* ...” (cfr. delibera n. 133/2010 della Giunta Comunale di Tradate) ha invece presieduto la prima riunione della Giunta Comunale in cui si è deciso di resistere in giudizio contro il ricorso delle Associazioni ricorrenti ed è poi stato presente nella riunione in cui si è da ultimo deliberato di “... *ricorrere in Cassazione* ...” (cfr. rispettivamente delibere nn. 100 e 176 della Giunta del Comune di Tradate). Su tale ultimo aspetto valgono le medesime considerazioni sopra esposte.

- al Segretario Generale nonché Responsabile del Servizio *pro tempore* del Comune di Tradate Dott.ssa Carmela Pinto deve invece imputarsi il 50% dell'importo di danno sopra quantificato. Ciò perché, benché presente sia nella riunione del Consiglio Comunale cui è conseguita la delibera n. 55/2007, sia nelle riunioni successive della Giunta Comunale da cui sono scaturite le delibere più volte menzionate non ha mai sollevato alcun profilo di criticità anzi in ciascuna di tali delibere è sempre possibile leggere la seguente dicitura “*visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile del servizio amministrativo, dr.ssa Carmela Pinto in ordine alla regolarità tecnica*”.

In sintesi, dunque, il danno, arrecato al Comune di Tradate, pari a complessivi euro 17.390,89 deve essere addebitato nelle seguenti percentuali, corrispondenti al differente apporto causale, come fin qui specificato:

- ai Consiglieri Comunali del Comune di Tradate presenti che hanno espresso voto favorevole alla delibera n. 55/2007 euro 3.478,18 (20% di euro 17.390,89) ovvero euro 248,00 ciascuno (considerato che l'importo sopra richiamato va ripartito per il totale di 14 componenti, ancorché i Sig.ri Gianluigi Margutti e Livio Bianchi risultano deceduti e che l'atto di citazione è inammissibile per il Bascialla);
- al Sindaco ed agli Assessori del Comune di Tradate (ad eccezione del Sig. Franco Roberto Accordino sempre assente in tutte le riunioni della Giunta Comunale) euro 5.217,27 (30% di euro 17.390,89) ovvero euro 745,32 ciascuno (l'importo complessivo va infatti ripartito fra i seguenti convenuti Candiani Stefano, Pipolo, Renna, Crespi, Stevenazzi, Bonasso, Fratus)
- al Segretario Generale nonché Responsabile del Servizio Tecnico Carmela Pinto che ha sempre espresso in tutte le delibere in esame parere favorevole euro 8.695,44 (50% di euro 17.390,89).

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte definitivamente pronunciando:

- dichiara estinta l'azione nei confronti di Livio Bianchi. Non luogo a provvedere riguardo alle spese;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti del Sig. Fabio Bascialla. Non luogo a provvedere riguardo alle spese;
- previa declaratoria di contumacia dei convenuti Basile e Tramontana, condanna in favore del Comune di Tradate:

- Gianluigi Candiani al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Fernando Morbi al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Fabio Tonazzo al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Gianfranco Crosta al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Mario Clerici al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Marco Brambilla al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Bruno Basile al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Rosario Tramontana al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Gianni Zambon al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Massimo Tagliabue al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Danilo D'Arcangelo al pagamento di euro 248,00 (duecentoquarantotto//00);
- Stefano Candiani al pagamento di euro 745,32 (settecentoquarantacinque//32);
- Davide Fratus al pagamento di euro 745,32 (settecentoquarantacinque//32);
- Vito Pipolo al pagamento di euro 745,32 (settecentoquarantacinque//32);
- Filippo Renna al pagamento di euro 745,32 (settecentoquarantacinque//32);
- Cesare Crespi al pagamento di euro 745,32 (settecentoquarantacinque//32);

- Sergio Stevenazzi al pagamento di euro 745,32 (settecentoquarantacinque//32);
- Giuseppe Bonasso al pagamento di euro 745,32 (settecentoquarantacinque//32);
- Carmela Pinto al pagamento di euro 8.695,44 (ottomilaseicentonovantacinque//44).

Importi comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono in proporzione la soccombenza e sono liquidate in euro 6.739,02 (euro seimilasettecentotrentanove//02).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 luglio 2016.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Madeo)

IL PRESIDENTE

(Silvano Di Salvo)

Depositata in Segreteria il 04/08/2016

IL DIRIGENTE